



# PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

Sezione 1<sup>a</sup> civile

Udienza Pubblica del 16 giugno 2022

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 3, r.g. n. 11394/2016

*Rel., Cons. Caradonna*

Con decreto del 30.11.2004 il Ministero delle attività produttive ha ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, ex d.l. n. 347 del 2003, le società V G s.p.a., Ve As s.p.a. ed A E s.p.a. (gruppo di società operanti nel settore del trasporto aereo, sotto il controllo della prima), delle quali il Tribunale di Busto Arsizio ha successivamente dichiarato lo stato di insolvenza con separate sentenze del 3-6/12/2004.

L'amministratore straordinario di V As s.p.a. ed A E s.p.a. ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti effettuati dalle società in bonis in favore di W.L.F.C. I L e di W.L.F.C. F I L.

La domanda è rigettata sia in primo grado che in appello con la sentenza n. 4055/2015 della corte d'appello di Milano gravata in questa sede.

In particolare il giudice di merito reputava innanzi tutto fondata l'eccezione delle appellate basata sull'[art. 13 del Regolamento europeo 1346/2000](#), a tenore della quale - in deroga alla norma generale della lex fori concursus prevista dall'art. 4 del medesimo Regolamento per le controversie relative alla nullità, all'annullamento ed alla inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori - la norma generale non trovava applicazione “quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: a) tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura; b) tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo”.

Reputava la corte di merito che nella concreta fattispecie sussistessero entrambi i predetti requisiti previsti dall'art. 13 del Regolamento, essendo incontestato che i rapporti tra le parti fossero regolati dalla legge inglese e che in base alla stessa i pagamenti dedotti in giudizio non fossero revocabili.

V As s.p.a. ed A E s.p.a. in amministrazione straordinaria propongono ricorso in cassazione affidato a quattro motivi.

W.L.F.C. I L e di W.L.F.C. F I L resistono con controricorso.

Con il primo motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cpc ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc in rapporto all'art. 2704 c.c. ed all'art. 72 l.fall.

In sostanza le ricorrenti sostengono che il giudice d'appello avrebbe errato nell'affermare che l'esistenza dei contratti di leasing, da cui le resistenti ritengono che siano derivati i pagamenti oggetto di revoca e la sottoposizione di tali contratti alla legge inglese, fosse una circostanza pacifica, perché non prontamente contestata nel corso del giudizio di primo grado, dovendo essa, al contrario ritenersi oggetto di specifica dimostrazione da parte di chi eccepisce l'esenzione da revocatoria ex art. 13 Reg. UE 1346/2000.

Il motivo è inammissibile.

Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., sez. 1, 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., sez. 1, 18 settembre 2006, n. 20118; Cass., sez.un., 8 agosto 2005, n. 16602).

Invero, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. L., 4 marzo 2016, n. 4293; Cass., sez.un., 29 marzo 2013, n. 7931).

Orbene il capo della sentenza impugnata si fondava su una duplice motivazione non oggetto del primo motivo del ricorso: la tardività dell'eccezione ex art. 345 cpc e la circostanza che tutti i contratti siano retti dalla legge inglese ai sensi del *General Term*

*Agreement*, questione quest'ultima, in particolare, da ritenersi coperta da giudicato in quanto non oggetto di specifica censura in questa sede.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss c.c. e dell'art. 1965 c.c. ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc per avere la corte d'appello errato nel ritenere ricondotto all'esecuzione dei contratti già precedentemente risolti le obbligazioni e quindi i pagamenti oggetto di causa, viceversa riconducibili ad un successivo accordo transattivo del maggio 2004 assoggettabile alla legge italiana.

Con il terzo motivo le ricorrenti eccepiscono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 c.c. e degli artt. 1362 ss cc nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che anche i pagamenti effettuati da Volare Airlines in favore di WLFC Funding in luogo di Air Europe fossero riconducibili ai contratti di leasing e quindi sottoposti alla legge inglese.

Le riportate doglianze, benchè denuncino violazione di legge, in realtà consistono e si risolvono nella deduzione dell'erroneo accertamento fattuale operato dal giudice in relazione al materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione, con particolare riferimento all'interpretazione dell'accordo del 12/5/2004.

In altri termini, le ricorrenti, con la suddetta censura, tendono in realtà ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate.

Con riferimento poi all'interpretazione dell'accordo, va ricordato che il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti di autonomia privata (come degli atti amministrativi), governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in se' (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo del contratto, nella parte in questione). Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione).

Come è ben noto per il costante orientamento della Corte la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento

nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (ex multis Cass, 5670/2019).

Onere non assolto dalle ricorrenti con conseguente inammissibilità del secondo e del terzo motivo del ricorso.

Con il quarto motivo del ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 Reg UE 1346/2000 ex art. 360 comma 1, n 3 cpc.

Il motivo, i cui precisi contorni non appaiono di agevole comprensione, sembra riproporre, in sostanza, la censura già rivolta alla corte d'appello e relativa all'interpretazione del citato art. 13, nel senso che esso dovrebbe trovare applicazione nei soli limitati casi in cui nell'ordinamento estero che disciplina il rapporto, non esista alcun mezzo processuale mediante il quale, in astratto, a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale a carico del *solvens*, l'atto possa essere revocato.

Questione di rilevanza nomofilattica, non essendo la Corte sinora pronunciata sulla questione.

L'art. 13 appresta in favore del beneficiario dell'atto pregiudizievole un'eccezione basata sulla legge applicabile all'atto stesso, non distinguendo tra la legge che regoli tale atto *naturaliter*, rispetto alla legge stabilita per accordo tra le parti, come avvenuto nel caso di specie.

Con riferimento all'ambito di applicazione della norma la corte di giustizia europea con pronuncia *Lutz* del 16 aprile 2015 in causa C-557/13 ha adottato l'accezione più estesa, ossia quella che fa perno sull'atto in sé, e non sul negozio nell'ambito o in conseguenza del quale tale atto è stato posto in essere.

La fattispecie sottoposta alla Corte, infatti, riguardava la revocabilità di un pagamento ottenuto dal creditore del fallito ad esito di una espropriazione forzata, e la Corte ha deciso la causa sul presupposto che essa rientrasse nell'art. 13. In conseguenza, dunque, sia pure per implicito, si può ritenere che per la Corte la questione è da risolversi dando al termine "atto" l'accezione più ampia possibile, di qualsiasi evento (fosse anche, come nella specie, subito e non voluto, e comunque non fattivamente compiuto dal debitore) dal quale sia sorto un pregiudizio per la massa, ad esclusivo beneficio di un terzo.

Con riferimento all'ampiezza del rimando alla diversa legge nazionale la Corte ha dovuto, in quell'occasione e alla luce del quesito ad essa sottoposto, decidere se l'art.

13 faccia riferimento alle sole regole sostanziali che presidiano, nella *lex causae*, l'azione revocatoria, o anche a quelle, che la Corte definisce formali, che dettano, in tale stessa legge, i termini di decadenza-prescrizione della pretesa del curatore. Infatti, dato che la *lex causae* era quella austriaca, si poneva il problema se venisse o meno in rilievo la norma che in quel diritto impone al curatore di esercitare la revocatoria entro un anno dall'apertura della procedura di insolvenza, pena la sua decadenza dall'azione.

La Corte ha deciso per l'applicabilità di tutte le norme che nella normativa fallimentare austriaca regolano in via complessiva l'azione revocatoria, siano esse sostanziali che formali-processuali. La Corte, però, ha preso in esame solo la normativa concorsuale di tale *lex causae*, ma non si è spinta oltre (né il quesito lo richiedeva), e cioè non ha né escluso, né affermato, la rilevanza anche di norme della *lex causae* non riconducibili a quelle sull'insolvenza.

La successiva sentenza sul caso *Nike*, 15 ottobre 2015, n. 310, è intervenuta sulla questione affermando il principio per il quale la *lex causae* richiamata dall'art. 13 non è solo quella che regola la materia dell'insolvenza, bensì comprende tutta la normativa genericamente applicabile alla fattispecie, anche a prescindere dalla insolvenza stessa. L'art. 13 anzitutto esige che si tenga conto di tutte le circostanze della fattispecie, e d'altra parte esso mira a tutelare il legittimo affidamento di chi ha beneficiato dell'atto impugnato, tutela assicurata prevedendosi che detto atto rimarrà comunque disciplinato dalla legge che lo disciplinava all'epoca in cui esso era stato realizzato, ossia dalla *lex causae*. Poiché tra le circostanze della fattispecie figura anche proprio la *lex causae*, tale affidamento sarebbe pregiudicato ove la validità dell'atto fosse valutata, dopo l'apertura della procedura d'insolvenza, e solo per effetto di tale apertura, alla luce di un diritto diverso da quello *causae*. È perciò necessario che, nonostante l'avvio della procedura, rimanga intatta l'applicazione di quella *lex causae* che era stata individuata a prescindere da detto avvio, e tale esigenza impone che il richiamo imposto dall'art. 13 si estenda alla *lex causae* nel suo complesso, e non alla sola normativa che in questa regola la materia dell'insolvenza.

Se quindi non ci sono dubbi sul fatto che il giudice italiano debba decidere la controversia in forza della *lex causae* nel suo complesso, il motivo pone la diversa questione se, ai fini di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del Reg. CE n. 1346/2000, sia necessario verificare se la legge straniera richiamata preveda l'istituto revocatorio o altro assimilabile idoneo ad impugnare atti compiuti in violazione della *par condicio*, ovvero accertare se, alla luce dei mezzi istruttori dedotti e della valutazione del caso concreto, la procedura italiana sarebbe stata vittoriosa nel giudizio che si fosse svolto (in questo caso) in Inghilterra ed in applicazione del diritto inglese.

La seconda soluzione appare decisamente da preferirsi a fronte del dato testuale, del fatto che l'art. 13 fa riferimento alla impugnabilità "nella fattispecie", dovendosi quindi riferire tale espressione a quella specifica fattispecie concreta, analizzata ed accertata in tutti i suoi presupposti soggettivi ed oggettivi.

In sostanza l'art. 13 fa carico al convenuto di provare che l'atto non può essere attaccato con "alcun mezzo" e ciò tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie

concreta, dovendo egli fornire la prova sia degli elementi fattuali che permettono di affermare che l'atto in parola non è impugnabile, sia dell'assenza di qualsiasi elemento che osti a tale conclusione.

Canone interpretativo basato sul dato testuale che pare coerente con una valutazione di ragionevolezza : non può essere la mera ed astratta possibilità di proposizione di un rimedio giurisdizionale ad escludere l'esenzione del pagamento dalla revocatoria, ma la ponderata prognosi dell'esito di quella (eventuale) azione, prognosi che, in modo ben argomentato, è stata formulata nella sentenza impugnata nel senso della molto più che probabile infondatezza di un'impugnativa dei pagamenti.

**p.q.m.**

**Il P.M. chiede**

**Il rigetto del ricorso.**

Roma, 26 maggio 2022.

**PER IL PROCURATORE GENERALE  
IL SOSTITUTO  
Giovanni Battista Nardecchia**